

ACCORDO

tra

il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova in materia di lavoro ed annesso Protocollo esecutivo

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova, denominati qui di seguito "Parti Contraenti",

nel desiderio di consolidare i rapporti esistenti tra i due Paesi nel campo del collocamento,

allo scopo di disciplinare i flussi dei cittadini dei due Paesi per motivi di lavoro,

alla luce dei principi che hanno ispirato l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Moldova e il Governo della Repubblica Italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare, firmato a Roma il 3 luglio 2002.

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Le Parti Contraenti collaboreranno nel campo della regolamentazione del flusso dei lavoratori e, per il tramite degli organi competenti, elaboreranno le rispettive procedure per rendere possibile il collocamento dei cittadini dell'altra Parte Contraente, allo scopo di soddisfare le necessità del mercato interno del lavoro in caso di carenza di manodopera locale.

2. L'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro potrà realizzarsi anche con le modalità previste dal Protocollo al presente Accordo.

Articolo 2

Le Autorità competenti per l'applicazione del presente Accordo sono:

- per il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- per il Governo della Repubblica di Moldova, il Dipartimento Migrazione;

Articolo 3

Le Parti Contraenti incoraggeranno la formazione dei lavoratori candidati all'emigrazione al fine di fornire personale qualificato e rispondente ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro del Paese ospitante.

Articolo 4

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano incoraggerà lo sviluppo di contatti diretti e intese tra le associazioni datoriali italiane e le agenzie di collocamento moldave, per favorire l'incontro di domanda e offerta di lavoro.

Articolo 5

In base alla domanda e all'offerta di lavoro, nonché in base alle norme vigenti in Italia e compatibilmente col Documento programmatico italiano triennale, relativo alle politiche dell'immigrazione, la parte italiana valuterà con favore l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, stagionale e autonomo di cittadini moldavi.

Articolo 6

L'ingresso, il soggiorno e l'attività lavorativa del lavoratore straniero verranno effettuati in conformità con la legislazione vigente nel Paese ospitante. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti rilasceranno ai lavoratori che entreranno nel territorio dell'altra Parte un permesso di soggiorno della stessa durata del contratto individuale di lavoro.

Articolo 7

Le Autorità, anche quelle diplomatiche e consolari, delle Parti Contraenti saranno informate sulle misure di espulsione adottate dall'altra Parte in base alla legislazione vigente.

Articolo 8

I lavoratori stagionali, subordinati non stagionali e autonomi delle Parti Contraenti, entrati e soggiornanti nel territorio dell'altra Parte per motivi di lavoro, possono trasferire i loro guadagni nel Paese di provenienza, in conformità con la legislazione vigente nel Paese ospitante.

Articolo 9

I cittadini delle Parti Contraenti che svolgono attività lavorativa nel territorio dell'altra Parte, godono degli stessi diritti e tutele di cui godono i lavoratori del Paese ospitante.

Articolo 10

Gli esperti delle due Parti Contraenti potranno incontrarsi ogni volta che sarà necessario o opportuno per l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 11

Le modalità di attuazione del presente Accordo sono previste nel Protocollo che ne è parte integrante.

Articolo 12

Le Parti Contraenti di comune accordo possono introdurre aggiunte al presente Accordo, elaborando a questo scopo ulteriori Protocolli addizionali che - dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne di cui al seguente articolo 14 - faranno parte integrante dell'Accordo stesso.

Articolo 13

Il presente Accordo ha la durata di due anni e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo denuncia notificata da una Parte Contraente all'altra Parte, via canali diplomatici, almeno sei mesi prima della sua scadenza.

La denuncia avrà effetto trascorsi 60 giorni dalla sua notifica.

Articolo 14

Il presente Accordo entrerà in vigore nel primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si saranno comunicate in via ufficiale l'adempimento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

I sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Sottoscritto a Roma il giorno 27 del mese di Novembre 2003, in due esemplari originali, in lingua italiana e moldava, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
della Repubblica di Moldova



PROTOCOLLO ESECUTIVO

Modalità di attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Moldova in materia di lavoro

Il presente Protocollo regola l'ingresso in Italia per motivi di lavoro dei lavoratori stagionali, subordinati non stagionali e autonomi moldavi, in conformità con le leggi vigenti in Italia che riguardano l'ingresso per motivo di lavoro dei cittadini che non appartengono all'Unione Europea.

Capitolo I

Gestione del flusso della manodopera

Articolo 1

1. I cittadini moldavi che intendono svolgere un'attività lavorativa subordinata, anche stagionale, sul territorio italiano, possono essere inclusi in una apposita lista elaborata dal Dipartimento Migrazione della Repubblica Moldova e dalle Agenzie di collocamento moldave autorizzate.

Articolo 2

1. La lista dei lavoratori moldavi disponibili a svolgere un'attività lavorativa subordinata, anche stagionale, nella Repubblica Italiana sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano, come previsto nella normativa vigente in Italia in materia di immigrazione.

2. La lista di cui al comma 1 – redatta secondo i criteri indicati dalla normativa italiana vigente – potrà inoltre essere inserita, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano, in un sito web del Dipartimento Migrazione della Repubblica Moldova e, per il tramite di un link, potrà essere collegata al sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano, che provvederà così a darne ampia diffusione.

3. La lista di cui al presente articolo comprenderà dati relativi al lavoratore, al suo titolo di studio e alla sua qualifica professionale; essa fornirà anche indicazioni circa il grado di conoscenza della lingua italiana dei candidati all'emigrazione e i loro eventuali precedenti ingressi in Italia per motivi di lavoro e relativi rientri al Paese di origine.

4. La lista di cui al presente articolo sarà tenuta numerando progressivamente i nominativi sulla base della loro data di iscrizione nella lista medesima e il suo aggiornamento sarà a cura del Dipartimento Migrazione della Repubblica Moldova.

Articolo 3

1. Al fine di qualificare i lavoratori interessati a emigrare in Italia e offrire loro maggiori possibilità di impiego, le Parti incoraggeranno la partecipazione dei potenziali migranti a percorsi formativi professionalizzanti e a corsi di insegnamento della lingua italiana, organizzati sul proprio territorio.

2. La qualificazione acquisita e la certificazione del percorso formativo seguito, di cui al comma 1, costituiranno titolo preferenziale ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Articolo 4

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica Italiana informerà il Dipartimento Migrazione della Repubblica di Moldova sulle necessità di manodopera in Italia.

Articolo 5

1. La Parte moldava si impegna a facilitare i datori di lavoro italiani, le associazioni imprenditoriali e gli altri enti e istituti previsti dalla normativa italiana, che vogliano recarsi in Moldova per incontrare, selezionare ed eventualmente formare professionalmente i lavoratori moldavi che desiderano esercitare un'attività lavorativa nella Repubblica Italiana.

2. I lavoratori moldavi riceveranno dal datore di lavoro notizia dell'avvenuto rilascio del nulla osta al lavoro e potranno prendere visione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato così come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari italiane in materia.

Articolo 6

1. I lavoratori di cui al presente Protocollo devono godere di condizioni di salute che li rendano idonei allo svolgimento delle mansioni per le quali sono stati chiamati a lavorare in Italia.

2. Dopo l'ingresso in Italia, il lavoratore stagionale può essere sottoposto ad esami medici sulla base delle regole previste dalla normativa italiana.

3. Nel caso di esito positivo degli esami e di diagnosticata inabilità del lavoratore stagionale al lavoro per il quale è stato chiamato in Italia, costui è tenuto a

rientrare nel proprio Paese a sue spese, salvo che il datore di lavoro si offra di pagarle.

4. Vengono comunque fatte salve le disposizioni vigenti italiane rilevanti in materia.

Articolo 7

Alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, il lavoratore deve lasciare il territorio italiano e far apporre sul proprio passaporto l'apposito timbro di uscita, previa consegna del permesso di soggiorno agli organi di polizia di frontiera italiana.

Capitolo II

Clausole finali

Articolo 8


Il presente Protocollo fa parte integrante dell'Accordo ed entrerà in vigore nello stesso giorno dell'Accordo. La sua durata e le modalità di rinnovo sono le stesse dell'Accordo.

Articolo 9

Per gli aspetti che non sono stati regolati dall'Accordo e dal presente Protocollo, si farà riferimento alla legislazione italiana in materia di ingresso, assunzione e soggiorno dei lavoratori dai Paesi che non appartengono all'Unione Europea e le modalità di applicazione, adottate dalle autorità italiane competenti.

Sottoscritto a Roma il giorno 27 del mese di Novembre 2003 in due copie originali, in lingua italiana e moldava, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica Moldova

